

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF–Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale, come quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle previste per i prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della legge n. 83/2003 e della deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "sovrapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2182** - ex art. 258 del TFUE

"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità, con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, invece, ha esteso l'esenzione dal prelievo doganale anche al periodo precedente al 1° gennaio 2003, relativamente a determinati prodotti che, a quel tempo, erano ancora soggetti al dazio per decisione del Consiglio delle Comunità. Con ciò, la Commissione ritiene che l'Italia abbia assunto un'iniziativa unilaterale illegittima che contravverrebbe alle norme comunitarie di cui sopra. Le autorità italiane hanno invocato, in proposito, l'art. 296 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 di quest'ultimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di tutelare gli interessi "essenziali" alla "sicurezza" dello Stato: lo Stato membro, quindi, potrebbe disapplicare unilateralmente il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivarne l'acquisto e potenziare, di conseguenza, la sicurezza nazionale. La Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 296 TCE non può essere invocato, in nessun modo, per legittimare la sospensione unilaterale dei dazi.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE (C-239/06), riunita la presente causa con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. 387/05.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica effetti finanziari negativi, dovendo l'Italia versare al bilancio comunitario, a titolo di "risorse proprie", i prelievi doganali elusi per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 1985/0404 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l'importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l'art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e all'iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l'esenzione dal tributo doganale si giustificerebbe in base all'art. 296 del Trattato CE, che autorizzerebbe l'adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati membri. Pertanto, in virtù dell'art. 296 TCE, sarebbe consentita la disapplicazione dell'art. 26 sopra menzionato e, di conseguenza, una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”. Infatti lo sgravio dall'imposta, incoraggiando l'importazione di detti materiali, utili anche a fini militari, gioverebbe alla “sicurezza nazionale”, ricollegandosi, dunque, alle esigenze che l'art. 296 indica come idonee a limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009, successivamente all'entrata in vigore del TFUE, la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE, riunita la presente causa C-387/05 con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. C-239/06.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura accolla al bilancio pubblico l'onere derivante dall'obbligo di rimborsare alla UE le imposte doganali eluse, per il periodo di riferimento, sui materiali a “doppio uso”, quantificate in € 24.653.366,05 in linea capitale. Tale somma è già stata messa a disposizione del bilancio comunitario dall'Agenzia delle Dogane. Si rimane in attesa che le autorità europee calcolino gli interessi sull'importo suddetto, ex art. 11 Reg. n. 1150/2000 CE.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	RC	No	Variazione di stadio (da PM a RC)

Scheda 1 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE****"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia.**Violazione**

La Commissione europea rileva che le disposizioni della Legge 117/88 contrastino con l'ordinamento della UE. Detta legge prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano. Tuttavia, si aggiunge che il comportamento illegittimo del magistrato non può, comunque, dare luogo a responsabilità dello Stato, laddove la violazione delle norme, da parte del giudicante, si sia determinata nell'ambito delle peculiari attività giudiziarie concernenti l'interpretazione delle stesse norme, ovvero la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, quand'anche il magistrato commetta l'illegittimità al di fuori dell'attività valutativa predetta, la sua responsabilità è esclusa se non sussistono le condizioni di "dolo" o "colpa grave". La nozione di "colpa grave", a sua volta, è stata ristretta a fattispecie "limite" come quella in cui il giudice affermi, per inescusabile negligenza, la sussistenza di fatti incontrovertibilmente provati dagli atti del procedimento. In definitiva, pertanto, la responsabilità dello Stato, di cui si tratta, è fortemente limitata dalla legislazione italiana. Quest'ultima quindi, secondo la Commissione, confliggerebbe con la normativa europea, laddove la responsabilità statale venga limitata, nel modo descritto, anche in riferimento alla violazione, da parte del giudice, non già di una norma interna, ma di una di rango europeo essa stessa. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – sia esso di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma europea. Tale responsabilità, peraltro, se pure viene ricondotta, dalla giurisprudenza della Corte, all'esistenza di determinati presupposti, non soggiace tuttavia ai penetranti limiti imposti dall'ordinamento italiano. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, ogniqualvolta la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma deve attribuire diritti direttamente ai singoli soggetti; la stessa deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'applicazione erronea della norma deve essere chiaramente contraddetta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Commissione conclude rilevando che, se la lesione delle norme europee fondasse una responsabilità statale solo alle condizioni di cui alla normativa italiana, le norme europee stesse sarebbero destituite della loro "effettività", stante la pressoché totale impunità dello Stato che non le applicasse.

Stato della Procedura

Il 6/8/10 è stato notificato il ricorso, ex art. 258 TFUE, alla Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Lavoro e Affari Sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4393	Requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2008/4843	Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2008/0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	RC	No	Variazion e di stadio (da PM a RC)
Scheda 8 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	PM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 10 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 11 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	MMC ex 260 C-46/07	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del DL 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES; UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva 1999/70/CE, che mutua la disciplina dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, si lamenta l’incompatibilità della legislazione italiana con la clausola n. 7 di tale Accordo quadro, come allegato alla direttiva medesima. Le norme introdotte da tale articolo si inseriscono nel più generale disegno, perseguito dalla direttiva nel suo complesso, di rimuovere le discriminazioni esistenti nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e, quindi, di garantire ai primi una tutela non inferiore a quella apprestata ai secondi. Quindi – premesso che gli organi di rappresentanza dei lavoratori vengono istituiti subordinatamente all’esistenza, in azienda, di un certo numero di lavoratori – l’art. 7 predetto stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. In proposito, il tenore della norma - nell’intento di predisporre le più ampie garanzie nei confronti dei lavoratori “a termine” – dispone che questi ultimi debbano in ogni caso essere computati ai fini dell’introduzione di organismi rappresentativi, a prescindere dalla durata più o meno rilevante del loro contratto. Per converso, l’art. 8 del D. L. 368/01 ammette che i lavoratori a termine vengano presi in considerazione, nel computo delle soglie, soltanto se il loro contratto ha durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui, in ambito aziendale, si registri una significativa presenza di lavoratori impiegati, a tempo determinato, con rapporto soggetto a termine inferiore o pari a quello suddetto, in modo che si renderebbe, in ogni caso, opportuno conferire loro un’adeguata rappresentanza, pur in mancanza del suddetto requisito di durata. Quindi, dal momento che la normativa italiana restringe l’ambito dell’applicazione della clausola 7, sopra menzionata - ammettendo che solo una parte dei lavoratori a tempo determinato possa esprimere le proprie ragioni, negli organismi rappresentativi dei lavoratori all’interno dell’azienda – la Commissione ritiene sussistente una lesione di detta clausola, come parte integrante di direttiva comunitaria.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.